

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3740 del 10/08/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 - BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA. CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA - LOCALITÀ BOSCHI CELATI - AD USO IGIENICO-SANITARIO ED ASSIMILATI - PROC. PC18A0112 - SINADOC 20091/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3854 del 10/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – BOSCHI CELATI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA.
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA – LOCALITÀ
BOSCHI CELATI - AD USO IGIENICO-SANITARIO ED ASSIMILATI - PROC.
PC18A0112 - SINADOC 20091/2018.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la deliberazione G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 ed assunta al n° 1809 di prot., con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, in data 06/06/2019 (prot. ARPAE n° 9891 del 19/06/2018 e n° 11140 del 13/07/2018), la sig.a Giovanna Montesissa, residente in Comune di Piacenza – Via Rinaldo Ancillotti n. 5 (C.F. MNTGNN74T59G535Y), in qualità di legale rappresentante della ditta Boschi Celati S.r.l. Società Agricola, con sede in Comune di Piacenza – Strada Boschi Celati n. 1 (C.F. e P.I.V.A. 00726890338), ha richiesto, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n° 2 pozzi esistenti, codice pratica PC18A0112, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25 (pozzo 1) e m 30 (pozzo 2);
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Località Boschi Celati, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del summenzionato Comune al Foglio. n° 30, mappale n° 6; coordinate UTM: 32 X: 563.954 Y: 4.988.977 (pozzo 1) e X: 563.925 Y: 4.988.897 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso igienico-sanitario ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3 – l/s 1,5 (pozzo 1) + l/s 1,5 (pozzo 2);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600 – mc/annui 300 (pozzo 1) + mc/annui 300 (pozzo 2);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000 e poiché il pozzo presenta una profondità inferiore a m 30;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;
- dall’esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 16/12/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 195417 in data 19/12/2019) è emerso che la ditta di cui trattasi ha esercitato la derivazione d’acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Boschi Celati S.r.l. Società Agricola è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n°1/2020 del 09/01/2020 per violazione all’art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell’art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell’art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*Metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - quanto dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2015 al 2019 (accordata eccezione della prescrizione per i canoni dal 2001 al 2014) ;
 - le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell’anno in corso 2020;

- ha versato in data 08/08/2020 la somma pari a € 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;
- RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC18A0112;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di ***assentire*** alla ditta **Boschi Celati S.r.l. Società Agricola**, con sede in Comune di Piacenza – Strada Boschi Celati n. 1 (C.F. e P.I.V.A. 00726890338), fatti salvi i diritti di terzi, ***la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica PC18A0112***, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25 (pozzo 1) e m 30 (pozzo 2);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Località Boschi Celati, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del summenzionato Comune al Foglio. n° 30, mappale n° 6; coordinate UTM: 32 X: 563.954 Y: 4.988.977 (pozzo 1) e X: 563.925 Y: 4.988.897 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso igienico-sanitario ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3 – l/s 1,5 (pozzo 1) + l/s 1,5 (pozzo 2);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600 – mc/annui 300 (pozzo 1) + mc/annui 300 (pozzo 2);
 - il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS - nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 127,79 da p.c.);
2. di ***stabilire*** che la concessione è valida **fino al 31/12/2024**;
3. di ***approvare*** il **disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/08/2020;
4. di ***dare atto*** che:

- a) gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2015 al 2019 (accordata eccezione della prescrizione per i canoni dal 2001 al 2014), risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
- b) il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in **164,89 euro** è stato pagato;
- c) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **250,00 euro**, è stata versata;
5. di *dare, altresì, atto* che il presente provvedimento:
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
6. di *provvedere* alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di *dare, inoltre, atto* che la Responsabile del procedimento è la dott.a Adalgisa Torselli;
8. di *dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
9. di *notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Adalgisa Torselli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Boschi Celati S.r.l. Società Agricola**, con sede in Comune di Piacenza – Strada Boschi Celati n. 1 (C.F. e P.I.V.A. 00726890338) - codice pratica PC18A0112.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n° 2 pozzi aventi profondità di m 25 (pozzo 1) e m 30 (pozzo 2), con tubazione di rivestimento in ferro (pozzo 1), PVC (pozzo 2) del diametro interno di mm 165 (pozzo 1) – mm 125 (pozzo 2), equipaggiati ognuno con elettropompa sommersa della potenza di kw 1, dotati di pareti filtranti alla profondità compresa tra m 20 e m 25 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza – Località Boschi Celati, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del summenzionato Comune al Foglio. n° 30, mappale n° 6; coordinate UTM: 32 X: 563.954 Y: 4.988.977 (pozzo 1) e X: 563.925 Y: 4.988.897 (pozzo 2),

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico-sanitario ed assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 3 (l/s 1,5 pozzo 1 - l/s 1,5 pozzo 2) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 600 (mc/annui 300 pozzo 1 + mc/annui 300 pozzo 2).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS - nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 127,79 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 164,89**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La sottoscritta Giovanna Montesissa (C.F. MNTGNN74T59G535Y), in qualità di legale rappresentante della ditta Boschi Celati S.r.l. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 00726890338), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.
in data 08/08/2020

**Firmato, per accettazione, dalla legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.